

DELIBERA N. 10/10/CSP

Segnalazione dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, dei Radicali Italiani, dell'Associazione Luca Coscioni e dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'Atto di indirizzo della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003 ("Tg1" e "Tg2")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la segnalazione dell'Onorevole Marco Pannella (Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Presidente del Senato del Partito Radicale nonviolento transnazionale), del Sig. Michele De Lucia (Tesoriere dei Radicali Italiani), dell'Onorevole Marco Cappato (Segretario dell'Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D'Elia (Segretario dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino), pervenuta in data 8 gennaio 2010 (prot. n. 760) con la quale si assume che, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2009 e il 6 gennaio 2010, le edizioni principali (meridiana e serale) dei notiziari Tg1 e Tg2 delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno" e "Rai Due", esercitate dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., hanno attribuito spazi informativi ai diversi soggetti politici, ignorando le posizioni e le iniziative politiche delle associazioni denuncianti su temi di grande attualità (immigrazione, informazione televisiva e stampa, elezioni regionali del marzo 2010, campagna radicale sulle carceri e IV congresso dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino, morte di Stefano Cucchi ed archiviazione dell'inchiesta di morte di Aldo Bianzino, campagna radicale sui centri di immigrazione clandestina, provvedimenti economici del Governo, testamento biologico, Ru e diritti civili, manifestazioni sportive e c.d. "tessera del tifoso", VIII Congresso Radicali italiani, associazione radicale "Agorà digitale" per la libertà della rete, numerosi convegni di carattere nazionale ed internazionale), e precisamente:

- nelle centotrentaquattro edizioni principali (meridiana e serale) del telegiornale Tg1 dell'emittente televisiva Rai Uno, all'interno delle quali i diversi soggetti politici hanno avuto accesso in voce per un tempo di parola pari a tre ore quarantacinque minuti e quarantanove secondi ed un totale di seicentossessantasette interventi, gli esponenti dei soggetti denunciati hanno avuto accesso in voce per tre volte per un totale di un minuto e quattro secondi, pari allo 0,47% del tempo di interventi in voce di esponenti politici dedicato dal Tg1 nel periodo indicato. Le presenze in voce sono state il 14 e il 15 novembre, relativamente al Congresso dei Radicali Italiani e il 15 dicembre in relazione ai contenuti della legge finanziaria;

- nelle centotrentaquattro edizioni principali (meridiana e serale) del telegiornale Tg2 dell'emittente televisiva Tg2, all'interno delle quali i diversi soggetti politici hanno avuto accesso in voce per un tempo di parola pari a tre ore ventitré minuti e sette secondi ed un totale di seicentotré interventi, sono stati attribuiti spazi in voce ad esponenti dei soggetti denunciati per quattro volte, per un tempo di parola complessivo pari a un minuto e ventitré secondi, ovvero lo 0,68% del tempo di interventi in voce di esponenti politici dedicato dal Tg2 nel periodo indicato. Le presenze in voce sono state il 12, 14 e 15 novembre, relativamente al Congresso dei Radicali Italiani e il 5 gennaio in relazione alla candidatura di Emma Bonino a Presidente della Regione Lazio, il tutto in violazione dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, lealtà ed

imparzialità dell'informazione, nonché di parità di trattamento rispetto all'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione recati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione e dall'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003;

VISTA la nota in data 12 gennaio 2010 (prot. n. 1612) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*" e "*Rai Due*", eventuali informazioni e controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. pervenuta il 22 gennaio 2010 (prot. n. 3847), integrata in data 29 gennaio 2010, con la quale la concessionaria pubblica ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, va evidenziato che la segnalazione è ascrivibile a soggetti che difettano di legittimazione attiva, non riconducibili alla categoria dei soggetti politici tutelati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177/05 e dal successivo articolo 45 dedicato alla definizione degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché dalla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativa al periodo non interessato dalle competizioni elettorali;
- in precedenti provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata riconosciuta alle associazioni segnalanti la legittimazione attiva, in quanto – pur avendo eletto i propri rappresentanti nella lista del partito Democratico nelle consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – avevano eletto al Parlamento europeo, con il simbolo "Lista Emma Bonino", l'onorevole Marco Pannella e l'onorevole Cappato; a seguito delle nuove elezioni europee del mese di giugno 2009, le stesse associazioni non hanno alcun rappresentante;
- nel merito, i segnalanti lamentano, attraverso il richiamo a dati del monitoraggio di cui non è indicata la fonte, un presunto squilibrio a loro danno in alcune edizioni del Tg1 e del Tg2 nelle quali non sarebbe stata garantita adeguata presenza e possibilità di espressione, considerando alcuni criteri quali: il comportamento di ciascun telegiornale preso singolarmente, le principali edizioni dei telegiornali ed il tempo di parola;
- sia il primo che il secondo criterio considerato dagli esponenti contrasta con l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità e in quella del giudice amministrativo in base al quale il rispetto del pluralismo informativo va valutato non con riferimento esclusivo ai singoli telegiornali (o ai singoli programmi di approfondimento) ma con riferimento al complesso dei programmi di informazione della Rai (notiziari e programmi di approfondimento informativo);
- secondo il costante orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'accertamento della presenza equilibrata dei soggetti politici non può limitarsi alla verifica della singola trasmissione informativa individuata dal ricorrente, ma

- coinvolge una valutazione complessiva e globale dei programmi appartenenti all'area dell'informazione diffusa dall'emittente considerata;
- si richiama a tal fine la recente deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale è stata archiviata la segnalazione del soggetto politico Italia dei Valori – Lista Di Pietro (delibera n. 194/09/CSP del 28 ottobre 2009), sul presupposto di una valutazione complessiva dei programmi informativi trasmessi, delibera che, sia pure in sede di pronuncia cautelare è stata ritenuta condivisibile dal TAR Lazio (Tar Lazio, ordinanza n. 00198/2010 del 15 gennaio 2010);
 - ne deriva che la valutazione del rispetto del pluralismo non può essere effettuata con riferimento ad un singolo telegiornale e tanto meno – come fanno i denunciati – con esclusivo riferimento ad alcune edizioni dello stesso, a quelle che, senza in alcun modo dimostrarlo, definiscono “principali”;
 - diversamente, si finirebbe per incidere sulla libertà imprenditoriale dell'editore ed ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, addirittura in singoli e puntuali programmi e non nell'intero complesso della programmazione (TAR del Lazio, Sez. II, n. 826 del 2005);
 - anche il terzo criterio, quello del tempo di parola, è stato riconosciuto in contrasto con la delibera n. 199/09/CSP, richiamata dagli esponenti, la quale chiarisce in modo definitivo che ai fini della valutazione della presenza dei vari soggetti politici nei programmi di informazione deve aversi riguardo al “tempo di antenna” (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito;
 - nel caso di specie, come si evince dai dati del monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia, anche i segnalanti hanno beneficiato di significativi spazi informativi, e la loro presenza nelle trasmissioni appartenenti all'area dell'informazione, laddove necessitata da fatti dell'attualità e della cronaca in relazione ai quali assuma rilevanza l'opinione dei medesimi, è avvenuta nel rispetto dei principi di pluralismo, completezza ed obiettività;
 - ciò a maggior ragione se si considera che il periodo di riferimento è un periodo extraelettorale e che la normativa di cui si lamenta la violazione (artt. 3 e 7 del d. lgs. n. 177 del 2005) richiede un equilibrio informativo complessivo e non disarticolato per trasmissioni e, comunque, non verificato con meri criteri aritmetici;
 - i soggetti politici devono poter accedere ai programmi di informazione in periodo non elettorale in condizioni di parità e di imparzialità senza i vincoli ulteriori e di maggior dettaglio che, a norma dell'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, possono essere aggiunti per il periodo elettorale, secondo le rispettive competenze, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione parlamentare di Vigilanza;
 - l'attuazione dei principi di completezza, di imparzialità e di pluralismo, soprattutto in periodo extraelettorale, deve essere valutata facendo salva la necessità della mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa, tenendo conto della rilevanza sociale dell'evento e della sua trasposizione notiziale, dell'attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo, al variabile contesto del

- panorama complessivo degli eventi meritevoli di essere portati a pubblica conoscenza;
- nel caso di specie, anche i segnalanti hanno beneficiato di rilevanti spazi informativi, nei quali sono state affrontate questioni e riportate le posizioni degli esponenti;
 - in particolare, le tematiche segnalate sono state affrontate nel telegiornale Tg1 nelle edizioni del 3, 4 e 12 novembre 2009, ore 20.00, 14 novembre 2009, ore 13.30, 15 novembre seguente, ore 20.00 e 00.30, 21 e 23 novembre 2009, ore 13.30, 11 dicembre 2009, ore 17.00, 15 e 30 dicembre 2009, e 1° e 6 gennaio 2010, ore 13.30; nel telegiornale Tg2 nelle edizioni del 3, 4, 12 e 14 novembre 2009, ore 20.00, 15 novembre 2009, ore 13.30 e 20.30, 30 novembre seguente ore 13.00, 5 e 6 gennaio 2010, ore 13.00 e 20.30;
 - inoltre, molti inviti a partecipare a trasmissioni Rai sono stati rifiutati da esponenti delle associazioni segnalanti, contribuendo così con il loro comportamento a diminuire la presenza in video la cui carenza lamentano;
 - in particolare, si segnala che la Senatrice Emma Bonino, quando la sua presenza risultava necessitata da fatti dell'attualità e della cronaca in relazione ai quali assumeva rilevanza la sua opinione, è stata invitata ad intervenire al programma "Annozero" nella puntata del 7 gennaio 2010, al programma "Ballarò" nella puntata del 12 gennaio seguente e a rendere un'intervista da inserire nel servizio filmato di apertura del programma, nonché a rilasciare un'intervista per la trasmissione "Porta a Porta" dell'11 gennaio 2010, ma in tutti i casi l'invito è stato rifiutato;

RITENUTO, secondo i criteri valutativi utilizzati dall'Autorità per i periodi extraelettorali e ritenuti conformi dal TAR Lazio (Tar Lazio, ordinanza n. 00198/2010 del 15 gennaio 2010 e sentenza Sez. II, n. 826 del 2005), di estendere la verifica alla complessiva programmazione informativa delle emittenti Rai Uno e Rai Due, oggetto dell'esposto, fino al 23 gennaio 2010

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni dei notiziari "Tg1" e "Tg2" trasmessi nel periodo tra il 1° novembre 2009 al 23 gennaio 2010, risultano le seguenti presenze dei segnalanti:

a) per quanto riguarda il notiziario "Tg1" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a dodici ore, venticinque minuti e sedici secondi sono stati fruiti dai segnalanti dieci minuti e trentadue secondi pari all'1,41% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra e Libertà diciannove secondi pari allo 0,04%, Rifondazione Comunista due minuti e quarantaquattro secondi pari allo 0,37%, La Destra un minuto e trentaquattro secondi pari allo 0,21%, i Verdi due minuti e ventuno secondi pari allo 0,32%, Partito dei Comunisti italiani trentanove secondi pari allo 0,09%, Sinistra

democratica quarantaquattro secondi pari allo 0,10%, Partito Socialista trentatré secondi pari allo 0,07%, Socialisti Uniti un minuto e trentasette secondi pari allo 0,22%;

b) per quanto riguarda il notiziario “Tg2” su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a nove ore venticinque minuti e quarantaquattro secondi sono stati fruiti dai segnalanti, sei minuti e cinquantacinque secondi pari all’1,22% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra e Libertà un minuto e ventitré secondi pari allo 0,24%, Rifondazione Comunista quarantotto secondi pari allo 0,14%, Partito dei Comunisti italiani undici secondi pari allo 0,03%, Verdi quarantadue secondi pari allo 0,12% da La Destra un minuto e trentadue secondi pari allo 0,27%, da Sinistra Democratica undici secondi pari allo 0,03%, Partito Socialista quattordici secondi pari allo 0,04%, Socialisti Uniti quindici secondi pari allo 0,04%;

RILEVATO che nello stesso periodo oggetto di valutazione (1° novembre 2009 - 23 gennaio 2010) nei programmi di approfondimento diffusi dalle emittenti Rai Uno e Rai Due i rappresentanti dell’area radicale sono stati presenti nelle seguenti trasmissioni: “Porta a porta” del 10 novembre 2009, “Uno mattina” del 4 dicembre 2009, La vita in diretta del 15 gennaio 2010, “Rai Parlamento Settegiorni” del 23 gennaio 2010, in onda su Rai Uno, per un tempo complessivo di venticinque minuti e cinquanta secondi; “Il fatto del giorno” del 3, 9, 10 e 30 novembre, del 17 dicembre 2009 e del 14 gennaio 2010, “Quello che” del 7 novembre 2009, “10 minuti di” del 16 dicembre 2009, “Tg Parlamento” del 3 dicembre 2009), “Annozero” del 17 dicembre 2009 in onda su Rai Due con un tempo complessivo di trentotto minuti e quattro secondi;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento ed i notiziari ricondotti alla responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma valutazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione, i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l’accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica. 2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni*

politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”;

CONSIDERATO che la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all’informazione, che “*1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca*”; *2. Nel rispetto della libertà d’informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo;*

CONSIDERATO che le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle di rinvio contenute nelle deliberazioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha aggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente

paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che la valutazione dell'Autorità volta a verificare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche nel periodo non elettorale si rivolge al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;

RITENUTO di condividere le osservazioni della Rai, secondo le quali l'attuazione dei principi di completezza, di imparzialità e di pluralismo, soprattutto in periodo extraelettorale, deve essere valutata facendo salva la necessità della mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa, tenendo conto della rilevanza sociale dell'evento e della sua trasposizione notiziale, dell'attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo;

CONSIDERATO che in un quadro di valutazione complessiva dei tempi di antenna (comprensivi dei tempi di parola e di notizia) fruiti dai segnalanti e dalle altre forze politiche analoghe nei notiziari Tg1 e Tg2, e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione diffusi dalle emittenti Rai Uno e Rai Due, non si rileva una specifica sottopresenza dei soggetti esponenti nel periodo considerato;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

1. L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola